



Parte seconda - N. 179

Anno 46

8 settembre 2015

N. 235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2015, N. 1117

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2015/2016 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 29 LUGLIO 2015, N. 9529

D.Lgs. n. 61/2010. Delibera di Giunta regionale n. 1334/2011. Approvazione aggiornamento dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna". Anno 2015 4

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 30 LUGLIO 2015, N. 9689

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2015/2016. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2015, N. 1117

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2015/2016 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvées) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- la sezione A che prevede:
 - al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- la sezione D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona CII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Richiamata nello specifico la sezione B dell'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 che prevede:

- al paragrafo 6 che per i prodotti della zona viticola C II, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino a oltre 13% vol.;
- al paragrafo 7, lettera b), che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6, gli Stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a Denominazione di Origine a un livello che essi determineranno;

Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate riproducono i contenuti nell'abrogato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche

enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'Allegato II, sezione A, paragrafo 4, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. (zona viticola C);

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- il Decreto 9 ottobre 2012 n. 278 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;

Preso atto:

- che l'art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
- che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l'altro, all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome provvedano:
 - ad autorizzare l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, nonché l'arricchimento della partita (cuvée) ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 606/2009;
 - a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento;
 - a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;

Considerato:

- che la primavera 2015 è stata caratterizzata da precipitazioni abbondanti e alternanza di periodi con temperature calde e fredde ed escursioni termiche non trascurabili;
- che in marzo si sono registrate temperature sopra alla media del periodo e nella prima settimana di aprile si sono verificate gelate tardive, seguite da ulteriori periodi di alternanza termica nei mesi successivi, con conseguente scalarità ed eterogeneità nello sviluppo della vegetazione e dei grappoli e con possibili ripercussioni negative sulle caratteristiche qualitative dell'uva;
- che in diverse aree viticole della regione sono stati segnalati problemi relativi alla peronospora, che ha interessato anche i grappoli, nonché oidio e fenomeni di mal dell'esca anche in vigneti molto giovani, flavescenza dorata e legno nero, malattie che possono influenzare qualità e quantità della produzione;

- che le temperature del mese di luglio, ampiamente al di sopra della media stagionale, stanno causando difficoltà metaboliche alla vite con possibili ripercussioni sull'accumulo degli zuccheri nonché sul quadro acidico e aromatico;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, che l'arricchimento dei prodotti che si otterranno dalla vendemmia 2015 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consenta di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali, come peraltro si evince dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Atteso che l'esigenza di ricorrere a tale misura per il ripristino dell'equilibrio fra le componenti fisiche e sensoriali del vino è stata manifestata anche dalle Centrali Cooperative regionali per i vini, vini spumanti e vini IGP e DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e ad alcuni vini DOP, con apposite note acquisite agli atti del predetto Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto pertanto di consentire, per la campagna vitivinicola 2015/2016 l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vini per base spumante, vini, vini IGP ed alcuni vini DOP, secondo percentuali differenziate, entro il limite massimo di 1,5% vol., in ragione della tipologia di uve considerate e dell'andamento climatico registrato in regione;

Dato atto che il Consorzio Vini di Romagna ha, tra l'altro, richiesto l'applicazione della deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), sezione B dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, per consentire che il titolo alcolometrico volumico totale della DOC Romagna Sangiovese, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento;

Considerato che tale esigenza nasce dalla difficoltà tecnica di prevedere il grado alcolico finale già durante l'effettuazione delle operazioni di arricchimento, tenuto conto delle successive operazioni di affinamento, finitura, filtrazione e stabilizzazione e quindi dalla possibilità di superare il titolo alcolometrico volumico totale previsto dalla normativa comunitaria per i vini arricchiti (13% vol.);

Ritenuto, pertanto, per la campagna vitivinicola 2015/2016 di avvalersi della deroga prevista al citato paragrafo 7, lettera b), sezione B dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, stabilendo che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOC Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"

e successive modifiche;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2015/2016, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta;
- vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG, Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, Colli di Rimini, Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturmo, Colli di Scandiano e Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Trebbiano, Romagna Pagadebit e Romagna Cagnina;

2. di autorizzare, al contempo, l'arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, per tutte le tipologie delle DOP Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello e Colli d'Imola, Romagna Albana spumante, Romagna Albana DOCG;

3. di autorizzare inoltre l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;

4. di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOC Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica;

5. di disporre che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF,

alle Organizzazioni professionali regionali, alle Centrali Cooperative regionali ed ai Consorzi di Tutela Vini;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale

Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 29 LUGLIO 2015, N. 9529

D.Lgs. n. 61/2010. Delibera di Giunta regionale n. 1334/2011. Approvazione aggiornamento dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna". Anno 2015

IL RESPONSABILE

Richiamato il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato sulla GU n. 96 del 26 aprile 2010;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del citato Decreto Legislativo n. 61/2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato sulla GU n. 16 del 21 gennaio 2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 19 settembre 2011, n. 1344 avente ad oggetto "D.Lgs. 61/2010, Art. 6 - Approvazione disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni "vigna", recante i criteri, le modalità ed i termini per la redazione dell'Elenco regionale delle menzioni "vigna";

Preso atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1344/2011 sopra citata, ha stabilito tra l'altro, che:

- il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede ad approvare con proprio atto l'Elenco regionale delle menzioni "vigna", nonché i successivi aggiornamenti, sulla base delle disposizioni approvate e tenendo conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;
- l'eventuale aggiornamento dell'Elenco regionale delle menzioni "vigna" è approvato entro il 31 luglio di ogni anno;
- le relative domande devono pervenire entro il 30 giugno;

Vista la propria determinazione n. 12322 del 10/10/2011 con la quale è stato approvato l'Elenco regionale delle menzioni "vigna", aggiornato, da ultimo, con proprio atto n. 13077 del 22 settembre 2014;

Preso atto che entro il termine del 30 giugno 2015 è pervenuta a questo Servizio una richiesta di inserimento nell'Elenco regionale delle menzioni "vigna" da parte dell'Azienda

Agricola Fiorentini Vini Società Agricola S.S. per la menzione sotto indicata:

Menzione	Toponimo	Nome Tradizionale	Provincia
Vigna dei Dottori		x	FC

Preso atto che la suddetta domanda di inserimento nell'Elenco regionale delle menzioni "vigna" è stata oggetto di istruttoria da parte dei funzionari incaricati di questo Servizio, sintetizzata nel verbale del 29/04/2015, prot. NP/2015/5787 del 05/05/2015, dal quale si evince che la richiesta di iscrizione è conforme alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1344/2011;

Ritenuto quindi di accogliere la suddetta istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle menzioni "vigna" e, conseguentemente, di aggiornare l'Elenco, come risulta riportato nell'allegato 1, al presente atto;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
- n. 335 del 31 marzo 2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate:

1. di accogliere la richiesta di iscrizione all'Elenco regionale delle menzioni "vigna" presentata dall'Azienda Agricola Fiorentini Vini Società Agricola S.S. per la menzione "Vigna dei Dottori", nome tradizionale, Provincia di Forlì-Cesena;
2. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate in relazione al precedente punto 1), l'Elenco regionale delle menzioni "vigna" risulta aggiornato così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito E-R Agricoltura e Pesca.

Il Responsabile del Servizio
Franco Foschi

Allegato 1

Elenco Regionale delle menzioni "vigna"

MENZIONE	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DENOMINAZIONE AZIENDA RICHIEDENTE	PROVINCIA	CODICE
Vigna Morello		X	Azienda Agricola La Tosa	PC	PC001
Vigna del Guasto	X	X	Azienda Agricola Lamoretti	PR	PR001
Vigna dei Gelsi		X	Azienda Agricola Reggiana	RE	RE001
Vigna di Tedola	X		Azienda Agricola Reggiana	RE	RE002
Vigna Ca' del Fiore	X	X	Azienda Agricola Manicardi	MO	MO003
Vigneto Cialdini	X		Azienda Agricola Cleto Chiarli	MO	MO004
Vigna del Collegio		X	Società Agricola Bellei Aurelio & figli	MO	MO005
Vigna del Cristo	X		Società Agricola Sorbara ss.	MO	MO006
Duna della Puia	X	X	Azienda Vitivinicola Mariotti	FE	FE001
Vigna Rio		X	Tre Monti Società Agricola s.r.l.	BO	BO001
Vigna Rocca		X	Tre Monti Società Agricola s.r.l.	BO	BO002
Vigna del Grotto		X	Vigneto San Vito Società Agricola	BO	BO003

			S.S.		
Vigna delle Poiane		X	Fondo Ca' Vecja società agricola ss	BO	BO004
Vigna dei Merli		X	Fondo Ca' Vecja società agricola ss	BO	BO005
Vigna della Croce		x	Gestione Agricola Colonna dott. Giovanni	FC	FC001
Vigneto di Prugneto	X		Azienda Agricola Santodeno S.r.l. società agricola	FC	FC002
Vigneto di Ca' Merlina	X		Società Agricola Vini del Vicariato S.r.l.	FC	FC003
Vigna Colecchio	X		Bissoni Raffaella Alessandra	FC	FC004
Vigna Paroletta	X		Bissoni Raffaella Alessandra	FC	FC005
Vigna Vecchia		X	Tenuta la Viola Az. Agr. Gabellini di Serra Lidia	FC	FC006
Vigna del Re		X	Tenuta la Viola Az. Agr. Gabellini di Serra Lidia	FC	FC007
Vigna del Sole		X	Tenuta la Viola Az. Agr. Gabellini di Serra Lidia	FC	FC008
Vigna di Paolo già Vigna del Pozzo		X	Tenuta la Viola Az. Agr. Gabellini di Serra Lidia	FC	FC009
Vigna degli Ulivi		X	Tenuta la Viola Az. Agr. Gabellini di Serra Lidia	FC	FC010
Vigna dei Dottori		X	Azienda Agricola Fiorentini Vini Società Agricola S.S.	FC	FC011

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 30 LUGLIO 2015, N. 9689

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2015/2016. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 52 che disciplina il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- l'art. 231 che prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso Regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014/2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Organizzazioni professionali - e inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l'altro, l'attivazione della misura "Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";

Visti inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;
- il DM 27 novembre 2008 (recante "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione") e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di:

- fissare per la campagna vitivinicola 2015/2016 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite come segue: dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015;
- consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2016 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali "Passito", "Vin Santo", "Vendemmia tardiva";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
- n. 335 del 31 marzo 2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2015/2016, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2015 e termina il 31 dicembre 2015;
2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2015, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o fax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it oppure icqrf@pec.politicheagricole.gov.it) all'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

(Via Nazario Sauro n. 20 - 40128 Bologna);

5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2016 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali "Passito",

"Vin Santo", "Vendemmia tardiva";

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franco Foschi
